

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il rafforzamento della sua capacità operativa, nonché di garantire il corretto impiego e reintegro del Fondo nazionale di protezione civile, al fine di rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

### Art. 1

*(Servizio nazionale della protezione civile)*

1. L'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 1

1. Il Servizio nazionale della protezione civile tutela le persone, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro dell'interno, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro dell'interno, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400."

## Art. 2

### *(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze)*

1. L'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 2

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi calamitosi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi calamitosi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura, intensità ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”.

## Art. 3

### *(Attività e compiti di protezione civile)*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione del rischio di eventi di cui all'articolo 2, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa al verificarsi degli eventi di cui al predetto articolo. A questi fini, fra le tipologie di rischio rientrano quelli meteo-idrologici, idraulici, di frana, sismici, vulcanici, di maremoto, di incendio, chimici, nucleari, industriali e ambientali.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte con il concorso dei soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione degli scenari di rischio probabili e dei rischi per i quali è possibile il preannuncio, il monitoraggio, la sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei

conseguenti livelli di rischio attesi. L'attività di vigilanza è svolta attraverso presidi territoriali organizzati dai soggetti competenti in via ordinaria.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad a evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti, ove necessario, l'allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, la normativa tecnica e l'attività esercitativa.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, dopo la parola “interventi”, sono inserite le seguenti: “integrati e coordinati”.

#### Art. 4

##### *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)*

1. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro dell'interno, acquisita l'intesa delle Regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicando l'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato per non più di quaranta giorni.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle Regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora a ciò delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto di

dichiarazione dello stato di emergenza. Qualora il Ministro dell'Interno sia stato delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la delega al capo del dipartimento deve essere proposta dallo stesso Ministro. Il Capo del Dipartimento della protezione civile è responsabile dell'attuazione delle ordinanze. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di urgente soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisoriamente indispensabili alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.”;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2, a seconda dell'autorità che le emana, sono trasmesse per informazione al Ministro dell'interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono provvisoriamente immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze affinché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti. Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.”;

e) il comma 3 è abrogato;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.”;

g) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“ 4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro ovvero il Capo del Dipartimento della protezione civile, se delegati ai sensi del comma 2, emana ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici."

h) i commi 5-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexies* sono sostituiti dai seguenti:

"5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'interno. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

5-ter. In relazione a una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili

sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile dotato annualmente \_\_\_\_\_, Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esso è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5. In alternativa al predetto aumento dell'aliquota di accisa ovvero in combinazione con lo stesso, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con le maggiori entrate derivanti dalla tassazione fino a una misura massima di due centesimi di euro per ciascuna comunicazione effettuata attraverso l'invio di brevi messaggi di testo (SMS)

mediante telefono cellulare, computer o siti internet gestiti dalle società telefoniche. La misura dell'aliquota è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il quale stabilisce altresì le modalità del versamento dell'imposta, nonché ogni altra connessa disposizione attuativa. I gestori dei sistemi di comunicazione utilizzati per l'invio dei messaggi provvedono al pagamento dell'imposta, con facoltà di rivalsa nei confronti dei clienti. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

## Art. 5

*(Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile)*

1. L'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è sostituito dal seguente:

### "Art. 20

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina, senza nuovi o maggiori oneri, di un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comprensivo anche di ispezioni.
2. Il sistema assicura la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.
- 2-bis. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142."

## Art. 6

*(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è sostituito dal seguente:

### "Art. 7

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.
- 2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione Civile, nonché il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera *h*), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civili da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

## Art. 7

### *(Efficacia dei provvedimenti attuativi delle ordinanze)*

1. Al comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci."

## Art. 8

### *(Modifiche all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello *b*) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati i criteri di riparto e gestione delle risorse del Fondo, tenendo conto, in particolare, dello stato di adempimento delle disposizioni in materia di pianificazione e gestione delle emergenze di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I predetti criteri sono determinati anche sulla base dell'esito di un'analisi ricognitiva delle attività e degli interventi realizzati in precedenza con le risorse del Fondo, effettuata da un'apposita commissione mista nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da un dirigente del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di coordinatore, e da due dirigenti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano. Per i componenti della commissione non è previsto alcun compenso, rientrando, l'attività relativa, nell'ambito dei compiti istituzionali delle Amministrazioni Statali e Regionali interessate. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Art. 9  
*(Disposizioni transitorie)*

1. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge n. 225 del 1992, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono suscettibili di proroga o rinnovo. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega, del Ministro dell'interno sono individuate le amministrazioni pubbliche che ad esse subentrano con poteri ordinari. All'atto della chiusura di tali gestioni i Commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992.

2. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

- a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana dell'11 settembre 2007, n. 211, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623, e 19 gennaio 2010, n. 3840, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 2007, n. 246, e del 27 gennaio 2010, n. 21;
- b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237;

Art.10  
*(Norma sulla responsabilità per le attività di previsione e prevenzione)*

- 1. In considerazione dell'incertezza dei fenomeni e della speciale difficoltà tecnica connessa alla valutazione dei rischi, il soggetto incaricato dell'attività di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.

Art. 11  
*(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali)*

1. Al fine di favorire la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati a copertura dei rischi: (i) di danni diretti ai fabbricati a qualunque uso destinati; (ii) di danni ai contenuti dei predetti fabbricati; (iii) di danni indiretti da interruzione di attività; cagionati da eventi di calamità naturale, siccome definiti nell'apposito regolamento di cui al comma 2, sono assoggettati all'imposta sul premio di assicurazione nella misura ridotta del \_\_\_\_\_% (in alternativa: sono esenti dall'imposta sul premio di assicurazione) e sono deducibili dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato (sino alla concorrenza di Euro \_\_\_\_\_).

2. Con apposito regolamento emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, sono definiti gli eventi di calamità naturale oggetto di copertura ed i requisiti minimi dei contratti di assicurazione di cui al comma 1.